



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 65

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

L'anno **Duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **Settembre**, alle ore **17.30**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Gaetano La Falce	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete		SI
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi		SI
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti		SI
6	Peppino Pignataro		SI	15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Giuseppe Oliva	SI		16	Serafina Astorino		SI
8	Serena Carrozzino		SI	17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri	SI					

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione dal Commissario Straordinario (Con i poteri del Consiglio Comunale) n. 3 del 24/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) che ricadono nelle ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio comunale competente sulla base delle schede di rilevazione adottate dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'**allegato A** alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Tenuto conto che il parere dell'Organo di revisione previsto all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/200 non è obbligatorio perché nel caso in specie non si modificano le previsioni e gli equilibri di bilancio e neppure le modalità di gestione dei servizi, come espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 13/2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.186 del 21/09/2017, con la quale si propone a questo Consiglio l'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";

Che in detto atto è stato precisato dalla Giunta che, durante la discussione è emerso che sulla base della nota pervenuta dalla Società Pollino Gestione Impianti S.r.l. prot. n.20621 del 21.09.2017, potrebbe non essere necessaria ovvero non obbligatoria la dismissione delle quote di partecipazione detenute nella Società Sviluppo Energia s.r.l., partecipata indiretta, e pertanto di sottoporre tale problematica all'esame della Commissione Bilancio e del Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza;

Visto il verbale della Commissione predetta del 25 Settembre 2017;

Accertato che, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione presentata al Consiglio a seguito di delibera approvata dalla Giunta comunale con atto n.186 del 21/09/2017, è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non occorre il parere in ordine alla regolarità contabile, non essendovi oneri a carico del bilancio;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Sentita la relazione dell'Assessore alle finanze, **Avv. Maria Silella**;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali **Santagada - Castrovillari Solidale-**, **Sindaco Lo Polito**, Consigliere **Rubini -Partito Democratico-**, **Di Gerio -Partito Democratico-**, nonché le conclusioni dell'Assessore Silella;

Visto l'emendamento per come approvato dai Capigruppo durante la sospensione dei lavori che di seguito si riporta:

<<Di approvare la proposta dell'Ufficio per come da delibera di Giunta comunale n.186 del 21/09/2017, modificando la parte relativa alla dismissione delle quote di partecipazioni indirette in Sviluppo Energia;

Di dare mandato agli uffici di modificare la scheda allegata all'atto deliberativo n.186/2017 tenendo presente la volontà espressa dal Consiglio comunale di non dismettere la quota di Sviluppo Energia anche alla luce delle osservazioni espresse nella nota a firma del Presidente della Pollino Gestione Impianti Prot. n.141 del 20/09/2017, acclarata in atti al protocollo generale del Comune al n.20621 del 21/09/2017, già allegata alla delibera di Giunta comunale n.186 del 21/09/2017;

In considerazione di quanto sopra espresso, autorizzare, altresì, il Presidente della Pollino Gestione Impianti ad esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione della quota in proporzione alla propria quota di partecipazione della CNEA Sud già socia di Sviluppo Energia. Tale esigenza è dettata dal vantaggio economico che potrebbe derivare all'Ente in ipotesi di eventuale dismissione;>>

Dato atto che sia la relazione che gli interventi e le dichiarazioni di voto sono succintamente riportati nel precedente verbale n.64, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti delle Segreteria Generale;

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal **Presidente Vico**:

Presenti e votanti **n.10**

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1. Di approvare** la proposta dell'Ufficio per come da delibera di Giunta comunale n.186 del 21/09/2017, modificando la parte relativa alla dismissione delle quote di partecipazioni indirette in Sviluppo Energia;
- 2. Di dare mandato** agli uffici di modificare la scheda allegata all'atto deliberativo tenendo presente la volontà espressa dal Consiglio comunale di non dismettere la quota di Sviluppo Energia anche alla luce delle osservazioni espresse nella nota a firma del Presidente della Pollino Gestione Impianti Prot. n.141 del 20/09/2017, acclarata in atti al protocollo generale del Comune al n.20621 del 21/09/2017 già allegata alla delibera di Giunta comunale n.186 del 21/09/2017;

3. **In considerazione** di quanto sopra espresso, autorizzare, altresì, il Presidente della Pollino Gestione Impianti ad esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione della quota in proporzione alla propria quota di partecipazione della CNEA Sud già socia di Sviluppo Energia. Tale esigenza è dettata dal vantaggio economico che potrebbe derivare all'Ente in ipotesi di eventuale dismissione;
4. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP;
5. **Di allegare** alla presente deliberazione la ricognizione delle partecipate anno 2017 (Allegato A) per come deliberato con il presente atto a seguito della discussione del Consiglio comunale odierno;
- 1) **Dare atto** che ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione presentata al Consiglio a seguito di delibera approvata dalla Giunta comunale con atto n.186 del 21/09/2017, è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non occorre il parere in ordine alla regolarità contabile, non essendovi oneri a carico del bilancio;
- 2) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 3) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) al Dirigente del Dipartimento Amministrativo;
 - b) al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) alla Corte dei Conti;
 - d) al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente: <Amministrazione Trasparente: "società-partecipate">;
 - e) a tutte le Società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Castrovillari;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE

F.to - Piero Francesco Vico -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. *In relazione all'istruttoria eseguita dall'Ufficio competente -*

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addì 25 set. 2017

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio comunale N. 65 del 29.09.2017



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addì 25 set. 2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **09 OTT. 2017**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **09 OTT. 2017**....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **09 OTT. 2017**



IL SEGRETARIO GENERALE

Angelo Pellegrino -